



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 30 ottobre 2018
(OR. en)

13111/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0282 (NLE)**

**TRANS 448
COWEB 142**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti

DECISIONE (UE) 2018/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea,
del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91 e l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e con l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

¹ Parere del ... (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un trattato che istituisce la Comunità dei trasporti ("trattato relativo alla Comunità dei trasporti") tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania, la Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, il Kosovo*, il Montenegro e la Repubblica di Serbia.
- (2) Il trattato relativo alla Comunità dei trasporti è stato firmato, a nome dell'Unione, il 9 ottobre 2017, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, in conformità della decisione 2017/1937 del Consiglio¹, ed è stato applicato a titolo provvisorio conformemente all'articolo 41, paragrafo 3, del trattato relativo alla Comunità dei trasporti.
- (3) Il trattato relativo alla Comunità dei trasporti promuove lo sviluppo dei trasporti tra l'Unione e le parti dell'Europa sudorientale in base alle disposizioni dell'*acquis* dell'Unione.

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

¹ Decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (GU L 278 del 27.10.2017, pag. 1).

- (4) Le riunioni del consiglio ministeriale o del comitato direttivo regionale istituiti, rispettivamente, conformemente agli articoli 21 e 24 del trattato relativo alla Comunità dei trasporti dovrebbero essere adeguatamente preparate nell'ambito del Consiglio, sulla base delle proposte e degli altri documenti della Commissione in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di approvare, a nome dell'Unione, previa adeguata consultazione, le modifiche degli elenchi degli atti dell'Unione di cui all'allegato I del trattato relativo alla Comunità dei trasporti, a norma del suo articolo 20, paragrafo 3, lettera a).
- (5) È opportuno approvare il trattato relativo alla Comunità dei trasporti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti è approvato a nome dell'Unione europea¹².

Articolo 2

1. Fatto salvo il paragrafo 2, non appena possibile prima delle riunioni del consiglio ministeriale o del comitato direttivo regionale, la Commissione trasmette al Consiglio o ai suoi organi preparatori, nel formato appropriato, per adozione o consultazione a seconda del caso, conformemente al TFUE e al trattato sull'Unione europea e, in particolare, nel rispetto del principio di leale cooperazione, i progetti di posizioni e dichiarazioni dell'Unione sulle questioni che saranno discusse nella rispettiva riunione.
2. La posizione che deve essere adottata dall'Unione in riferimento alle decisioni del comitato direttivo regionale a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, lettera a), del trattato relativo alla Comunità dei trasporti, che riguardano semplicemente l'aggiornamento degli atti dell'Unione di cui all'allegato I del trattato relativo alla Comunità dei trasporti è adottata dalla Commissione. Prima di adottare tale decisione, la Commissione consulta il Consiglio sulla posizione prevista, con sufficiente anticipo e per mezzo di un documento preparatorio scritto.

¹ Il testo del trattato relativo alla Comunità dei trasporti è stato pubblicato nella GU L 278 del 27.10.2017, pag. 3, unitamente alla decisione relativa alla firma e all'applicazione provvisoria.

² La data di entrata in vigore del trattato relativo alla Comunità dei trasporti sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

Qualsiasi adeguamento degli atti dell'Unione da integrare nell'allegato I del trattato relativo alla Comunità dei trasporti è limitato agli adeguamenti tecnici necessari ai fini di tale integrazione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
